

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 769

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(AMATO)

e dal **Ministro di grazia e giustizia**

(MARTELLI)

di concerto col **Ministro della difesa**

(ANDÒ)

col **Ministro della sanità**

(DE LORENZO)

e col **Ministro per gli affari sociali**

(BOMPIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1992

---

Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari

---

**INDICE**

Relazione .....	Pag.	3
Relazione tecnica .....	»	7
Disegno di legge .....	»	8
Testo del decreto-legge .....	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge, di cui si chiede la conversione, conserva l'impianto dei precedenti decreti-legge 13 luglio 1992, n. 335, e dell'11 settembre 1992, n. 334, entrambi non convertiti; con esso si intende sopperire alla carenza di personale del Corpo di polizia penitenziaria, aggravatasi per effetto del vertiginoso incremento della popolazione penitenziaria (oltre 44.000 detenuti a fronte di 25.000 del dicembre 1990), delle recentissime restrizioni in tema di ordinamento penitenziario (legge 12 luglio 1991, n. 203, e decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356) e delle attribuzioni trasferite al Corpo dal 9 luglio scorso relative alla traduzione e ai piantonamenti dei detenuti ed internati su tutto il territorio della Repubblica. I recenti aumenti organici, effetto della normativa del gennaio e giugno di quest'anno, non hanno possibilità di essere realizzati nell'immediato per la necessità di una formazione del personale e per le difficoltà, sul piano organizzativo, di svolgere i corsi di formazione per tutti i neo assunti. Una concreta possibilità per sopperire subito alle più urgenti esigenze è quella recata dal decreto-legge, che consente di assumere a tempo determinato, in eccedenza all'organico, 1.000 agenti di polizia penitenziaria attingendo dai contingenti dei militari in ferma prolungata da congedare entro il 31 dicembre 1992 e, in caso di necessità, da militari di leva congedanti entro la stessa data (articolo 1).

Quindi si potrà disporre di personale già militarmente formato da adibire a compiti esterni, cioè non a contatto con i detenuti; di conseguenza nessuna attività formativa dovrà essere intrapresa ed i soggetti potranno subito essere impiegati nei servizi ester-

ni (articolo 2), sostituendo così agenti di provata esperienza da adibire ai servizi istituzionali che già oggi richiedono l'impegno del Corpo.

L'assunzione sarà a tempo determinato (articolo 2, comma 2), per la durata di un anno, previo interpello e secondo una graduatoria formata da una commissione mista di rappresentanti delle due amministrazioni. Nel decreto è prevista l'assunzione dei soli aspiranti con buoni precedenti di servizio e immuni da precedenti penali; è comunque prevista la possibilità di disporre l'immediata cessazione dal servizio di chi, assunto a tempo determinato, non tenga regolare condotta o risulti comunque successivamente inidoneo al servizio (articolo 2, comma 3).

La straordinaria necessità ed urgenza è diretta conseguenza della situazione descritta: nell'immediato, per sopperire all'aumento dei compiti d'istituto e alle nuove attribuzioni conferite al Corpo di polizia penitenziaria e così assicurare un elevato grado di efficienza dei servizi, occorre procedere ad assunzioni di personale che possa essere subito impegnato nei compiti anzidetti.

Gli articoli 3, 4 e 5 riguardano situazioni di estrema drammaticità.

Il problema dell'infezione da HIV all'interno della popolazione carceraria riveste particolare rilevanza di sanità pubblica essendo il carcere un luogo in cui si trova concentrato un alto numero di soggetti a rischio.

Infatti, pur nell'assenza di controlli sistematici ed obbligatori, può ritenersi che la percentuale di persone infette da HIV in carcere sia molto più elevata rispetto alla popolazione generale, proprio perchè più elevata è la percentuale di soggetti con comportamento a rischio.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I controlli effettuati sui detenuti che hanno accettato volontariamente di sottoporsi a *test* dopo il loro ingresso in carcere hanno permesso di accertare che circa il 20-24 per cento di essi (la gran parte tossicodipendenti) risultano sieropositivi, per cui è realistico stimare quantomeno intorno al 10 per cento la percentuale di detenuti sieropositivi rispetto alla complessiva popolazione carceraria.

Di estrema importanza appare, dunque, limitare quanto più possibile l'ingresso e la permanenza in carcere di tali soggetti, ed a tal fine gli articoli 3 e 4 del decreto-legge intervengono occupandosi distintamente della custodia cautelare e dell'esecuzione della pena.

In relazione alla prima, l'articolo 3, recedendo le indicazioni offerte sul punto dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, introduce un divieto assoluto di mantenere la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti delle persone affette da infezione da HIV in tutti quei casi in cui le loro condizioni siano da considerarsi incompatibili con il regime carcerario.

L'incompatibilità deve essere dichiarata quando l'AIDS è conclamata ovvero se vi è un *deficit* immunitario grave; in tali casi l'autorità giudiziaria si limita ad accertare l'esistenza di queste condizioni. Negli altri casi di infezione da HIV, cioè quando non ricorrano le condizioni anzidette, l'autorità giudiziaria compie anche una valutazione circa la pericolosità del soggetto in rapporto alla sua situazione fisica, tenendo conto anche della durata della pena residua, e all'esito di tale valutazione si pronuncia sulla incompatibilità della carcerazione. Con decreto dei Ministri della sanità e di grazia e giustizia sono definiti i casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria; sono altresì stabilite le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'affezione da HIV, nonché il grado di deficienza immunitaria rilevante ai fini della situazione di incompatibilità valutabile dal giudice. La richiesta di accertamento dell'incompatibilità può essere fatta dall'imputato, dal difensore o dal servizio

sanitario penitenziario ed il giudice, se ravvisa l'incompatibilità, revoca la misura cautelare in carcere, ferma naturalmente la possibilità, se del caso, di disporre una diversa. Ove poi ricorrano esigenze diagnostiche o terapeutiche non adeguatamente componibili nell'ambito penitenziario, può essere altresì disposto il ricovero provvisorio del malato presso una idonea struttura del Servizio sanitario nazionale, con l'eventuale prescrizione delle misure necessarie per prevenire ogni pericolo di fuga.

Venute meno le esigenze di ricovero, il giudice, se non risulta accertata l'incompatibilità, ripristina la custodia cautelare in carcere, salva la possibilità di disporre gli arresti domiciliari, i quali possono avere esecuzione, oltre che presso l'abitazione dell'imputato, anche presso una delle strutture attrezzate a tale scopo.

Con riferimento invece all'esecuzione di una pena, l'articolo 4 del decreto-legge interviene direttamente sulla disposizione del codice penale che prevede i casi di rinvio obbligatorio di quest'ultima, inserendo, nel primo comma dell'articolo 146, un'ipotesi di differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena non pecuniaria che debba aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione.

Al fine di garantire nel massimo grado le esigenze di sicurezza e prevenire il pericolo di fughe, l'articolo 5 prevede che i detenuti e gli internati per i quali la competente autorità, nel disporre il ricovero, abbia altresì previsto l'obbligo di piantonamento, siano avviati ad istituti ospedalieri, la cui individuazione avverrà con apposito decreto da emanarsi di concerto tra il Ministro della sanità ed il Ministro di grazia e giustizia.

L'innovazione proposta con l'articolo 6 è diretta a favorire, quanto più è possibile, i programmi di recupero, in strutture autorizzate, di soggetti detenuti tossicodipendenti o alcooldipendenti.

Infatti la norma, che si inserisce come novella nel testo unico sulle tossicodipendenze, prevede la possibilità, a ben precise condizioni, di revoca della custodia cautelare

re quando si tratti di tossicodipendente o alcooldipendente che voglia sottoporsi ad un programma terapeutico e di recupero. Per ottenere la revoca il detenuto in custodia cautelare deve proporre istanza, documentando il suo stato e la disponibilità a riceverlo da parte di una struttura a carattere residenziale.

La revoca è disposta dal giudice, che riemetterà il provvedimento custodiale allorchè accerti interruzione del programma o comportamenti incompatibili con la sua corretta esecuzione.

Le norme contenute nell'articolo 6 non si applicano nei casi di procedimenti per uno dei delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale.

Con l'articolo 7 si è inteso favorire quanto più possibile l'accostamento degli assuntori di stupefacenti alle strutture di recupero e di limitarne la presenza negli istituti di detenzione.

Si è così elevato da tre a quattro anni il limite di pena per poter beneficiare della sospensione della esecuzione della pena detentiva per fatti commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza. Inoltre, è stata estesa la previsione originaria anche alle ipotesi in cui residui da scontare una pena detentiva di quattro anni, circostanza questa che consente, a chi si è sottoposto o intende sottoporsi a programma terapeutico, di non vanificare i risultati conseguiti o conseguibili per effetto dell'esecuzione di pene inflitte per reati connessi ad un pregresso stato di tossicodipendente.

La medesima *ratio* ispira la disposizione dell'articolo 8, con la quale è stato elevato da tre a quattro anni il limite di pena per ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale, pena da computare non in relazione a quella edittale ma con riferimento a quella ancora da scontare.

Proprio in riferimento alle tossicodipendenze e alle necessità di rendere funzionali i relativi servizi delle unità sanitarie locali (SERT), si è previsto (articolo 9) di coprire i posti di dirigente e di coadiutore di tali servizi mediante concorsi interni; ai concorsi può accedere il personale di ruolo che già, di fatto, abbia svolto presso i SERT

attività per un congruo periodo di tempo (sei anni per i posti di dirigente e quattro per quelli di coadiutore) sia in ordinario rapporto di impiego sia in rapporto convenzionale.

Ciò consente di utilizzare e valorizzare esperienze professionali già acquisite, che verrebbero disperse in attesa del consueto (e non certo rapido) *iter* di reclutamento a mezzo di concorsi aperti all'esterno.

L'esigenza cui risponde l'articolo 10 è questa: la legge 17 ottobre 1991, n. 335, nell'istituire in Bolzano la sezione distaccata presso la corte di appello di Trento e nello stabilire la devoluzione a tale nuovo ufficio degli appelli avverso le decisioni del tribunale di Bolzano, omise l'analoga devoluzione per gli appelli concernenti le decisioni pretorili. La necessità della norma è evidente, com'è evidente l'urgenza, non potendo le decisioni pretorili rimanere prive di un giudice di appello nella medesima circoscrizione territoriale.

Altrettanto lineare è l'esigenza cui risponde l'articolo 11, comma 1: con legge 10 febbraio 1992, n. 94, è stata istituita la corte di assise presso i tribunali di Busto Arsizio, Monza e Varese, ma il legislatore ha omesso di stabilire il momento di inizio dell'attività; ciò è indispensabile in quanto l'istituzione richiede, come operazioni successive, la predisposizione di strutture materiali e personali, nonché la puntualizzazione del tempo in cui i relativi processi sono formalmente devoluti alla neocostituita corte per la celebrazione dei dibattimenti.

La necessità di una norma integrativa è evidente, com'è evidente l'urgenza in quanto senza la suddetta determinazione la corte è istituita ma non diventa operativa.

Nel comma 2 dello stesso articolo, per altrettanto evidenti ragioni di urgenza, si dispone la fissazione al 31 gennaio 1993 dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione al neocostituito registro dei revisori contabili, termini stabiliti (a norma degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88) in centottanta giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Poichè le modalità di presentazione delle domande verranno

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

no stabilite con regolamento in corso di emanazione, i cui tempi tecnici porteranno quasi certamente a ridosso della scadenza dei termini suindicati, risulta innegabile la necessità di fissare un nuovo termine, al fine di evitare gravi disagi per gli interessati

(i quali, secondo una stima attendibile, sono in numero non inferiore alle cinquantamila unità).

L'articolo 12 riguarda la copertura finanziaria per gli oneri recati dall'articolo 1.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RELAZIONE TECNICA

L'onere derivante dall'applicazione del provvedimento è determinata dall'importo dello stipendio annuo e delle indennità spettanti a ciascun agente del Corpo di polizia penitenziaria (lire 35.909.843), moltiplicato per il numero delle unità (1.000).

Per l'anno 1992 l'onere è stato calcolato in ragione di cinque dodicesimi ed è stato così determinato:

lire  $35.909.843 \times 1.000 : 12 \times 5 =$  lire 14.962.434.583 a cui occorre aggiungere lire 300.000.000 per spese di funzionamento, per un totale pari a lire 15.262.434.583.

Per l'anno 1993 l'onere è stato calcolato in ragione di sette dodicesimi ed è stato così determinato:

lire  $35.909.843 \times 1.000 : 12 \times 7 =$  lire 20.947.408.416 a cui occorre aggiungere lire 252.591.584 per spese di funzionamento, per un totale pari a lire 21.200.000.000.

*Costo unitario polizia penitenziaria V livello*

Stipendio annuo lordo .....	10.081.000
Tredicesima mensilità .....	840.083
Indennità pensionabile .....	4.579.200
Tredicesima mensilità .....	381.600
Indennità di presenza .....	486.200
Indennità integrativa speciale .....	12.233.052
Tredicesima mensilità .....	1.019.421
Straordinario Prefettura .....	1.529.550
	<hr/>
TOTALE ...	31.150.106
	<hr/>
Oneri riflessi 15.28%	4.759.736
	<hr/>
Totale annuo lordo ...	35.909.842
	<hr/> <hr/>

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 13 luglio 1992, n. 335, e 11 settembre 1992, n. 374.

*Decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 12 novembre 1992*

**Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla assunzione a tempo determinato, in eccedenza rispetto all'organico del Corpo di polizia penitenziaria, di mille unità, di dettare disposizioni concernenti le persone detenute affette da infezione da HIV, di apportare alcune modifiche al testo unico in materia di stupefacenti, nonchè di adottare disposizioni indispensabili per l'inizio del funzionamento di uffici giudiziari di nuova costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, della sanità e per gli affari sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad assumere per la durata di un anno, in eccedenza all'organico del Corpo di polizia penitenziaria, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, in qualità di agenti di polizia penitenziaria, mille unità da trarre prioritariamente dai militari in ferma di leva prolungata che saranno collocati in congedo entro il 31 dicembre 1992 e, in caso di vacanze, dai militari di leva che saranno collocati in congedo entro la stessa data. A tal fine i suddetti militari sono prosciolti anticipatamente dalla ferma contratta o dalla leva.

2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della difesa propone interpello tra tutti i militari di cui al comma 1; tra coloro che presentano domanda entro dieci giorni

dall'interpello sono formate due graduatorie, una per i militari in ferma di leva prolungata ed una per i militari di leva. Le graduatorie sono formate da una commissione presieduta da un ufficiale generale dell'Esercito e composta dal capo del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o da un suo delegato, e da un ufficiale superiore o primo dirigente per ciascuna Direzione generale del personale di truppa delle Forze armate.

3. Le graduatorie sono formate tenendo conto della anzianità e dei precedenti di servizio e sono approvate con decreto emanato dai Ministri di grazia e giustizia e della difesa. Si applica l'articolo 38 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

4. Non possono essere assunti gli aspiranti che risultano inidonei al servizio o che hanno precedenti o pendenze di carattere penale.

#### Articolo 2.

1. Gli agenti di cui al presente decreto sono adibiti all'espletamento dei servizi esterni d'istituto. Ad essi è attribuito, salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, il trattamento giuridico ed economico spettante agli agenti di polizia penitenziaria di ruolo.

2. Il rapporto di servizio è risolto di diritto decorso un anno dalla data di assunzione.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia può essere disposta la immediata cessazione dal servizio, anche prima del periodo di un anno, se il reclutato non tiene regolare condotta o risulta inidoneo al servizio.

#### Articolo 3.

1. Dopo l'articolo 286 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 286-bis. - (*Divieto di custodia cautelare*). - 1. Non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di chi sia affetto da infezione da HIV e ricorra una situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione. L'incompatibilità sussiste, ed è dichiarata dal giudice, nei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria; negli altri casi l'incompatibilità per infezione da HIV è valutata dal giudice tenendo conto della durata della carcerazione ancora da scontare e della pericolosità del detenuto in riferimento alle sue attuali condizioni fisiche. La richiesta di accertamento dello stato di incompatibilità può essere fatta dall'imputato, dal suo difensore o dal servizio sanitario penitenziario. Nei casi di incompatibilità il giudice dispone la revoca della misura cautelare ovvero gli arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato.

2. Con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia sono definiti i casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria; sono altresì stabilite le procedure diagnostiche e medico legali per accertare l'affezione da HIV nonchè il grado di deficienza immunitaria rilevante ai fini della situazione di incompatibilità valutabile dal giudice.

3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche per accertare incompatibilità con lo stato di detenzione ovvero, al di fuori dei casi di cui al comma 1, ricorrono esigenze terapeutiche concernenti l'infezione da HIV e sempre che tali esigenze non possano essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a prevenire il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice dispone a norma del comma 1 se risulta accertata l'incompatibilità, altrimenti ripristina la custodia cautelare in carcere ovvero provvede a norma dell'articolo 299. Se dispone gli arresti domiciliari, l'esecuzione della misura avviene presso l'abitazione dell'imputato o presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.».

2. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 286-bis del codice di procedura penale è emanato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Articolo 4.

1. Nel primo comma dell'articolo 146 del codice penale è aggiunto il seguente numero:

«3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 1, del codice di procedura penale.».

#### Articolo 5.

1. I detenuti e gli internati affetti da infezione da HIV per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento sono avviati negli ospedali individuati con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.

2. Per la attivazione di posti letto negli ospedali di cui al comma 1 si provvede con finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

#### Articolo 6.

1. L'articolo 89 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«Art. 89. - *(Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici).* - 1. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che

sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero.

2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero una struttura autorizzata residenziale, la misura cautelare è revocata sempre che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La revoca è concessa su istanza dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura.

3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale.

5. Nei confronti delle persone di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 96, comma 6.

6. Il comma 5 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è abrogato.».

#### Articolo 7.

1. Il comma 1 dell'articolo 90 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente ovvero che per la medesima causa debba ancora scontare una pena della durata di quattro anni, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che la persona si è sottoposta o ha in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo. La stessa disposizione si applica per i reati previsti dall'articolo 73, comma 5, quando le pene detentive comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria o ancora da scontare, non superano i quattro anni.».

#### Articolo 8.

1. Nell'articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «Se la pena detentiva, inflitta nel limite di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «Se la pena detentiva, inflitta nel limite di quattro anni o ancora da scontare nella stessa misura».

#### Articolo 9.

1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti loro attribuiti dal decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente, istituiti, alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento dell'attività dei SERT ad alta utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1993, mediante concorsi interni riservati, da espletare ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi della unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione, per il personale medico, della specifica idoneità prevista in attuazione dell'articolo 6, comma 5, del citato decreto n. 444 del 1990, e deve aver prestato la propria attività presso il SERT per almeno sei anni o a rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali, aventi tutti i requisiti del rapporto d'impiego tranne il formale atto di nomina.

2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1993, mediante concorsi interni riservati, da espletare ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi della unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso il SERT per almeno quattro anni o a rapporto di impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali, aventi tutti i requisiti del rapporto d'impiego tranne il formale atto di nomina.

3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno comunque disponibili dopo il 31 dicembre 1993 saranno attribuiti al solo personale medico e conferiti mediante ordinari concorsi pubblici.

## Articolo 10.

1. Nell'articolo 3, comma 1, della legge 17 ottobre 1991, n. 335, dopo le parole: «dal tribunale di Bolzano» sono inserite le seguenti: «nonchè dalla pretura circondariale di Bolzano».

## Articolo 11.

1. Nell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1992, n. 94, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro il 31 dicembre 1992, la data di inizio del funzionamento delle corti di assise di cui al comma 1».

2. I termini indicati negli articoli 11, comma 2, e 12, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, sono fissati al 31 gennaio 1993.

## Articolo 12.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 15.263 milioni per l'anno 1992 e in lire 21.200 milioni per l'anno 1993 si provvede:

a) quanto a lire 2.000 milioni per l'anno 1992 e a lire 12.200 milioni per l'anno 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-94, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia»;

b) quanto a lire 13.263 milioni per l'anno 1992 e a lire 9.000 milioni per l'anno 1993, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 1598 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1992 e corrispondente capitolo per l'anno 1993.

2. Ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, lo stanziamento del capitolo 1598 per il 1993, detratta la somma di cui al comma 1, lettera b), utilizzato come copertura per il medesimo anno, potrà essere incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Articolo 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1992.

SCÀLFARO

AMATO - MARTELLI - ANDÒ - DE  
LORENZO - BOMPIANI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI